



Roma, 09/02/2011

- Ai Dirigenti degli Uffici Provinciali e Territoriali e per il loro tramite:
- Alle Amministrazioni dello Stato
 - Agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI
 - Alle Corti d'Appello
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema Informativo
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma
- Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
D. Centrale per le Risorse Umane
Servizio T.E.P. - Div. I - Sez. II
00100 Roma
- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche Previdenziali
Via Flavia, 6
00187 Roma
- Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre
00187 Roma
- e, p.c. Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali
- Ai Dirigenti Regionali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 4

Oggetto: Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2011.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertato dall'Istat per l'anno 2011 è pari all'**1,6%**.

Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore ai fini pensionistici per l'anno 2011.

- Il minimale contributivo, previsto dall'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389 e dal comma 8 dell'art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad € **9.741,68**.
- Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della legge 335/95, per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari ad € **93.621,38**.
- Il tetto retributivo oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 *ter*, comma 1, della legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad € **43.042,00**.
- L'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7, del decreto legislativo n. 24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, è pari ad € **170.656,92**.

Si precisa, infine, che per gli effetti della rivalutazione, la retribuzione annua concedibile, comprensiva della relativa contribuzione, riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, non può eccedere, per l'anno 2011, l'importo di € **44.276,33**.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Diego DE FELICE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that crosses itself, followed by a horizontal stroke extending to the right.